Sentenza n. 293 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32857**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 88028 riferibile al Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale conto di ultima gestione, per l'esercizio 2023 (1° gennaio – 31 dicembre 2023), del Comune di Belfiore (VR);

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 17 settembre 2026 tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo, che concludeva come da verbale. Non è comparso, né risulta costituito, alcun difensore per il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Premesso in

FATTO

1. Con relazione n. 230/2026, il Magistrato istruttore sottoponeva al giudizio del Collegio il conto giudiziale n. 88028, relativo all'esercizio 2023, reso dal Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del Comune di Belfiore (VR), quale conto di ultima gestione del contabile, essendo subentrato, a decorrere dall'esercizio 2024, l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A.

Riferiva il Magistrato istruttore che, a seguito di nota istruttoria cumulativa per gli esercizi dal 2020 al 2024, del 26 marzo 2026, il Comune di Belfiore aveva trasmesso, con deposito n. 127468 del 7 maggio 2026, la documentazione integrativa richiesta.

Dall'istruttoria era emerso che il conto, redatto secondo lo schema di cui agli allegati n. 17/1-2 e 17/3 del d.lgs. n. 118/2011, risultava regolarmente reso e sottoscritto dal Tesoriere; che il Revisore Unico, con verbale n. 5 del 3 aprile 2024, aveva attestato la corrispondenza tra il fondo di cassa al 31 dicembre 2023 risultante dal conto del Tesoriere e le scritture contabili dell'Ente; che il Responsabile del Servizio Finanziario, con determinazione n. 4 del 20 febbraio 2024, aveva proceduto alla parificazione del conto, dando atto della relativa concordanza; che risultava altresì verificata la concordanza con le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il conto esponeva un fondo di cassa iniziale di € 4.086.086,83, riscossioni per € 2.190.130,31, pagamenti per € 2.494.249,48 e un fondo di cassa finale di € 3.781.967,66, corrispondente al fondo iniziale del conto del Tesoriere subentrante Intesa Sanpaolo S.p.A. (conto n. 95233). Non risultava ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né utilizzo irregolare di entrate vincolate, né riconoscimento di debiti fuori bilancio; il riaccertamento ordinario dei residui

era stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21 febbraio 2024, munita del parere favorevole dell'organo di revisione. Risultava, inoltre, depositato idoneo verbale di passaggio di gestione, sottoscritto digitalmente in data 6 febbraio 2024 dal rappresentante dell'Ente, dal Tesoriere uscente e dal Tesoriere subentrante, recante la puntuale indicazione dei valori e del fondo di cassa consegnati. Il Magistrato istruttore rilevava, quale profilo di criticità, che la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, c. 2, c.g.c., pur depositata unitamente al conto, si limitava a richiamare le norme di settore e a riportare le risultanze contabili già note, in modalità meramente ricognitiva, non conforme ai requisiti sostanziali delineati dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.

Tutto ciò premesso, il Magistrato istruttore, qualificata la fattispecie come conto di ultima gestione ai sensi dell'art. 147, co. 3, lett. b), c.g.c. (per il quale è sempre prevista la fissazione dell'udienza di discussione, indipendentemente dalla regolarità della gestione) chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.

2. Non risulta depositata alcuna memoria difensiva da parte del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A., né da parte dell'amministrazione comunale.

3. All'udienza pubblica del 17 settembre 2026, il Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo, concludeva per la regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile.

DIRITTO

I. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 88028, reso dal

Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del Comune di Belfiore (VR) per l'esercizio 2023, quale conto di ultima gestione del contabile ai sensi dell'art. 147, co. 3, lett. b), c.g.c.

II. Il Collegio rileva che l'istruttoria svolta dal Magistrato relatore ha consentito di accertare la regolarità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, della gestione in esame. Il conto risulta correttamente redatto secondo gli schemi ministeriali, sottoscritto dal Tesoriere e regolarmente parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con determinazione n. 4 del 20 febbraio 2024, la quale dà atto della concordanza tra le risultanze del conto e le scritture contabili dell'Ente; tale concordanza risulta, peraltro, ulteriormente confermata dalla relazione del Revisore Unico e dal raffronto con le evidenze della Tesoreria Provinciale dello Stato. Il fondo di cassa finale trova piena corrispondenza nel fondo di cassa iniziale del conto del Tesoriere subentrante, senza soluzione di continuità nella gestione. Il verbale di passaggio di consegne, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati in data 6 febbraio 2024, risulta completo e idoneo a comprovare la regolare consegna dei valori e del fondo di cassa. Non risultano, infine, ricorso ad anticipazioni di tesoreria, utilizzo irregolare di entrate vincolate, né debiti fuori bilancio.

III. Sulla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, c. 2, c.g.c.

Quanto al contenuto meramente ricognitivo della relazione dell'organo di controllo interno, rilevato dal Magistrato istruttore, il Collegio ritiene che si tratti di irregolarità non riferibile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a conformarne il contenuto

ai requisiti sostanziali delineati dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, non essendo sufficiente una relazione limitata al richiamo delle norme di settore e alla mera riproduzione delle risultanze contabili già note. Tale carenza, in ogni caso, non è idonea a inficiare l'attendibilità del conto, la cui regolarità risulta *aliunde* comprovata.

IV. Conclusioni

Alla luce di quanto precede, il conto giudiziale n. 88028 deve essere dichiarato regolare, con conseguente discarico del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

V. Spese di giudizio

La declaratoria di regolarità del conto esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32857** del registro di Segreteria dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 88028 e dispone il discarico del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 03/11/2026

per Il Funzionario Preposto

Chiara Grella